

**Autori**

Alessandro De Nicola
Alessandro.DeNicola@belex.com
tel. +39 02 771131

Marco Dell'Antonia
Marco.DellAntonia@belex.com
tel. +39 02 771131

Massimo Merola
Massimo.Merola@belex.com
tel. +32 2 5520070

Marco Giovanni Mancino
Marco.Mancino@belex.com
tel. +39 02 771131

Valentina Sarpi Montella
Valentina.SarpiMontella@belex.com
tel. +39 02 771131

Megi Trashaj
Megi.Trashaj@belex.com
tel. +39 02 771131

Rischi ESG e controlli nella catena del valore: un quadro in evoluzione**1. Introduzione**

Le iniziative in materia di sostenibilità stanno progressivamente ridefinendo aree cruciali per il *business* e per l'operatività delle società, ponendo le imprese di fronte a obblighi sempre più articolati e nuove responsabilità. In questo scenario, l'attenzione si concentra, in particolare, sulla catena del valore, area nella quale emergono con maggiore evidenza rischi ambientali, sociali e reputazionali e che, proprio per questo, richiede sistemi di controllo e di *due diligence* sempre più strutturati.

La magistratura sta dedicando una crescente attenzione a tali profili, contribuendo a definire un approccio più rigoroso ai controlli sulla catena di fornitura. Parallelamente, sul piano europeo, recenti iniziative normative – da ultimo la **Dir. (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026** – intervengono su ambiti specifici, contribuendo a un assetto regolatorio sempre più articolato e in continua evoluzione.

In attesa di ulteriori futuri interventi, che possano favorire una maggiore armonia e semplificazione dei diversi strumenti oggi vigenti o in corso di definizione, la presente *newsletter* si propone di offrire **un aggiornamento sullo stato attuale** delle principali iniziative.

2. L'evoluzione del quadro normativo UE: nuovi termini di implementazione

Il quadro europeo in materia di sostenibilità d'impresa si articola oggi attorno a

- **strumenti orizzontali**, tra i quali la Direttiva (UE) 2024/1760 cd. *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (“**CS3D**”, “**CSDDD**”) e la Direttiva (UE) 2022/2464 cd. *Corporate Sustainability Reporting Directive* (“**CSRD**”)¹;
- **normative settoriali** ad alto impatto operativo, tra cui il Regolamento (UE) 2023/1115 cd. *EU Deforestation Regulation* (“**EUDR**”) e il Regolamento (UE) 2024/3015 cd. *Forced Labour Regulation*.

¹ Recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, si veda la *newsletter* precedentemente pubblicata.

Mentre per i primi atti normativi l'obiettivo è integrare i profili *ESG* nella *governance* societaria, nei sistemi di gestione dei rischi e di *reporting* (indipendentemente dall'ambito di *business*), i secondi agiscono direttamente sulle condizioni di accesso al mercato interno di determinati prodotti.

2.1 Le modifiche alla CS3D e alla CSRD ad opera della Dir. (UE) 470/2026

La CS3D impone alle imprese attività volte alla prevenzione, alla mitigazione e all'arresto degli effetti negativi che le loro operazioni potrebbero causare sull'ambiente e sui diritti umani.

Gli obblighi di *due diligence* previsti dalla CS3D riguardano la catena di attività di un'impresa (*i.e.*, l'approvvigionamento, la produzione e la distribuzione di beni), sia per quanto concerne le attività dell'impresa stessa sia per le attività delle terze parti.

Entro due anni dall'entrata in vigore della CS3D (**25 luglio 2024**), gli Stati membri avrebbero dovuto adottare le misure necessarie per il recepimento della CS3D nell'ordinamento interno.

Tuttavia, la Commissione europea, nel corso del 2025, con il cd. "pacchetto Omnibus" (o "**Omnibus Package**", "**Omnibus**"), ha varato un insieme di proposte legislative con l'obiettivo di razionalizzare il quadro normativo europeo in materia di sostenibilità aziendale.

Con l'emanazione della Direttiva (UE) 2025/794 (cd. "**Stop the clock**") è stato approvato un primo slittamento, di un anno, per il termine di recepimento della CS3D, fissato al 26 luglio 2027. Da ultimo, con la **Dir. (UE) 470/2026 del 24 febbraio 2026** (pubblicata in GU il 26 febbraio 2026)

- il termine per il recepimento della CS3D è stato ulteriormente rinviato al **26 luglio 2028**;
- le imprese dovranno conformarsi ai nuovi obblighi entro il **26 luglio 2029**.

La Dir. (UE) 470/2026, inoltre, ha innalzato le soglie dimensionali per l'applicazione della CS3D, al fine di concentrare gli obblighi di *due diligence* sulla catena di fornitura solo sulle imprese di grandi dimensioni per ridurre l'effetto di "ricaduta" della disciplina (*trickle-down*) sui soggetti di piccole dimensioni.

Alla luce di queste recenti modifiche la CS3D si applicherà

- alle imprese UE con almeno **5.000 dipendenti** e con **1,5 miliardi di euro di ricavi netti**;
- nei confronti di **imprese extra-UE** con almeno 1,5 miliardi di euro di ricavi netti generati nell'Unione europea².

Nonostante sia già stata recepita in Italia, **anche la CSRD in materia di rendicontazione di sostenibilità è stata modificata dalla Dir. (UE) 470/2026**. Alla luce di tali modifiche l'obbligo di rendicontazione riguarda ora – oltre gli enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti il cui obbligo permane fino all'esercizio al 31 dicembre 2026 – le imprese che

² Sono dettate per i casi di accordi di *franchising* o di licenza per i quali trovano applicazione regole particolari.

superano entrambe le soglie dei **1.000 dipendenti** e dei **450 milioni di euro di fatturato netto**. Si tratta di una modifica sostanziale rispetto al regime originario, che determina una forte riduzione della platea dei soggetti obbligati. Tra le ulteriori modifiche vi è anche: **(i)** l'esclusione delle PMI quotate, inizialmente incluse nel perimetro della CSRD; **(ii)** l'esenzione per le *holding* finanziarie, ritenute non direttamente idonee alla rendicontazione secondo gli ESRS (*European Sustainability Reporting Standards*, ossia gli *standard* tecnici definiti dall'EFRAG che stabiliscono i contenuti, le metriche e i criteri della reportistica di sostenibilità); **(iii)** una sospensione temporanea, che dovrà essere prevista dagli Stati membri, degli obblighi per le imprese che avevano iniziato a rendicontare nel 2024 ma che, a seguito delle nuove soglie, risultano ora escluse dal campo di applicazione della CSRD.

2.2 L'approssimarsi dell'applicabilità dell'EUDR

Come accennato, il quadro normativo ESG di matrice europea è composto anche di strumenti regolatori settoriali, caratterizzati da un approccio più direttamente prescrittivo.

In tale prospettiva si colloca il Regolamento (UE) 2023/1115 (**EUDR**), relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione di determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale³.

Il Regolamento si applica all'immissione sul mercato dell'UE e all'esportazione dei c.d. "**prodotti interessati**", ossia prodotti specificamente elencati – tra cui, bovini, burro e cioccolata o altre preparazioni alimentari contenenti cacao, caffè anche torrefatto o decaffeinizzato, olio di palma, pneumatici di gomma, olio di soia, mobili e costruzioni prefabbricate in legno – che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando "**materie prime interessate**", quali bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.

Il Regolamento pone il **divieto** di immettere o mettere a disposizione sul mercato e di esportare le materie prime interessate e i prodotti interessati, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i prodotti o le materie sono a deforestazione zero;
- sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione;
- e sono oggetto di una dichiarazione di due diligence (o di una dichiarazione di dovuta diligenza semplificata).

³ Per un approfondimento sul contenuto dell'EUDR si rinvia la precedente [newsletter](#).

Gli operatori⁴ sono tenuti ad adempiere a vari obblighi, che si sostanziano in un'attività di *due diligence* che comprende le seguenti attività:

- raccogliere dati, informazioni e documenti individuati dall'EUDR (tra cui, descrizione dei prodotti interessati, paese di produzione, geo-localizzazione di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime interessate che il prodotto interessato contiene o con cui è stato fabbricato, rispetto della legislazione del Paese d'origine);
- adottare misure di valutazione del rischio (che tengano conto, *inter alia*, del rischio attribuito al Paese di produzione, della presenza di foreste o di popoli indigeni nel Paese di produzione, del rischio di elusione dell'EUDR);
- adottare misure di attenuazione del rischio (tali misure sono elencate dall'art. 11 dell'EUDR e possono comprendere la richiesta di informazioni di dati e documenti supplementari, lo svolgimento di indagini o *audit* indipendenti, controlli e procedure adeguati e proporzionati per attenuare e gestire con efficacia i rischi individuati di non conformità dei prodotti interessati).

I prodotti possono essere immessi sul mercato o esportati solo a seguito di una **dichiarazione** di *due diligence* (DDS) da fornire alle autorità competenti attraverso uno specifico sistema di informazione istituito dal Regolamento⁵.

Sugli **operatori a valle** e sui **commercianti**⁶ grava invece l'obbligo di raccogliere e conservare diverse informazioni – tra cui i dati relativi alle dichiarazioni – prima di immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare i prodotti interessati.

Il Regolamento rimette agli Stati membri il compito di stabilire le norme relative alle **sanzioni** applicabili in caso di violazione degli obblighi di cui all'EUDR (che dovranno comprendere sanzioni pecuniarie, confisca, misure interdittive).

⁴ Per **operatore** si intende “la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta, esclusi gli operatori a valle” (art. 2, n. 15, EUDR). Per **operatore a valle** intende “la persona fisica o giuridica che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati fabbricati usando prodotti interessati, tutti oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata” (art. 2, n. 15-ter, EUDR), trattasi, in termini più concreti, di chi usa prodotti già coperti da *due diligence* per fabbricare, costruire o preparare un prodotto successivo da immettere sul mercato o da esportare. L'operatore a valle si distingue dall'operatore perché non è il primo ad immettere prodotti interessati sul mercato UE e si distingue dal commerciante perché non si limita a rivendere prodotti così come già presenti nel mercato. Costituiscono tipici esempi di operatore a valle il caso dell'azienda che acquista cacao già coperto da *due diligence* e produce cioccolato da vendere nell'UE, oppure il mobilificio che acquista legname con *due diligence* e vende mobili finiti.

⁵ Per i micro o piccoli operatori è previsto un regime semplificato, disciplinato dall'art. 4-bis EUDR.

⁶ Per **commerciante** si intende “la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore o dall'operatore a valle, che nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato” (art. 2, n. 17, EUDR).

A seguito della recente approvazione del Regolamento (UE) 2025/2650 del 19 dicembre 2025⁷:

- per le grandi imprese⁸ e le imprese di medie dimensioni⁹ la disciplina di cui all'EUDR trova applicazione dal **30 dicembre 2026**;
- invece le piccole imprese¹⁰ e le microimprese¹¹ hanno ancora qualche mese per adeguarsi; la disciplina troverà applicazione nei loro confronti dal **30 giugno 2027**¹².

2.3 *Forced Labour Regulation: attese nel 2026 le Linee Guida*

Nel contesto legislativo comunitario sulla sostenibilità in ambito sociale, si inserisce anche il Regolamento (UE) 2024/3015 (“*Forced Labour Regulation*”), le cui disposizioni diventeranno obbligatorie dal 2027.

Il Regolamento si applica a tutti gli “**operatori economici**”¹³ (a prescindere dalla dimensione dell’impresa) e introduce i **divieti** di immissione o messa a disposizione sul mercato UE ed esportazione dal mercato UE di prodotti¹⁴ realizzati mediante lavoro forzato¹⁵.

Entro il **14 giugno 2026**, la Commissione europea – a seguito della consultazione con i principali *stakeholders* – dovrà mettere a disposizione delle **Linee Guida** destinate a supportare l’applicazione uniforme dei divieti previsti dal citato Regolamento. Dal punto di vista contenutistico, le Linee Guida forniranno indicazioni per le autorità locali e per gli operatori economici circa, *inter alia*: le migliori prassi per impedire il lavoro forzato, gli indicatori di rischio e l’attuazione di *due diligence*.

⁷ Che ha modificato il testo dell'EUDR posticipando di un anno la data di applicazione della disciplina.

⁸ Ovvero le imprese che superano almeno due dei seguenti limiti: i) stato patrimoniale: € 20.000.000; ii) ricavi netti: € 40.000.000; iii) numero medio di dipendenti: 250.

⁹ Si intendono tali le imprese che non superano almeno due dei seguenti limiti: i) stato patrimoniale: € 20.000.000; ii) ricavi netti: € 40.000.000; iii) numero medio di dipendenti: 250.

¹⁰ Si tratta delle imprese che non superano almeno due dei seguenti limiti: i) stato patrimoniale: € 4.000.000; ii) ricavi netti: € 8.000.000; iii) numero medio di dipendenti: 50.

¹¹ È il caso delle imprese che non superano almeno due dei seguenti limiti: i) Stato patrimoniale: € 450.000; ii) ricavi netti: € 900.000; iii) numero medio di dipendenti: 10.

¹² Fatta eccezione per i prodotti che figurano nell'allegato del Regolamento (UE) 995/2010 (ovvero legno e prodotti da esso derivati).

¹³ Per **operatore economico** si intende “*qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone che immette o mette a disposizione prodotti sul mercato dell’Unione o esporta prodotti*” (art. 2, n. 9, Reg. 2024/3015).

¹⁴ Per “**prodotto**” si intende qualsiasi oggetto che può essere valutato in denaro e può essere oggetto di transazioni commerciali (indipendentemente dal fatto che sia estratto, raccolto, prodotto o fabbricato).

¹⁵ L’ipotesi di “**lavoro forzato**” si verifica nel caso di prestazioni lavorative **non** volontarie e ottenute sotto minaccia di una punizione, secondo la definizione contenuta all’art. 2 della Convenzione OIL n. 29 alla quale il Regolamento 2024/3015 rinvia espressamente.

Le autorità competenti individuate dal Regolamento¹⁶, qualora vi sia un sospetto fondato di violazione dei divieti imposti, dovranno avviare un'**indagine** sui prodotti e sugli operatori economici interessati e informare gli operatori coinvolti¹⁷.

Nel caso in cui l'indagine si concluda con un accertamento sul fatto che i prodotti interessati siano stati immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati in violazione del Regolamento, è adottata una "**decisione**" contenente¹⁸:

- a) il divieto di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti interessati e di esportarli;
- b) l'ordine di ritirare dal mercato dell'Unione i prodotti interessati che sono già stati immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione, o di rimuovere da un'interfaccia online i contenuti relativi ai prodotti o agli annunci di tali prodotti;
- c) l'ordine di smaltire i prodotti¹⁹.

Il Regolamento demanda agli Stati membri – dando tempo **fino al 14 dicembre 2026** – il compito di stabilire le **sanzioni applicabili** agli operatori economici in caso di inosservanza di una decisione.

Segue, in calce al documento, uno schema riassuntivo dell'ambito e delle tempistiche di applicabilità delle normative europee descritte.

2.4 La Risoluzione del Parlamento UE in materia di subappalto, intermediari e tutela dei lavoratori del 12 febbraio 2026

Nel quadro delle più recenti iniziative europee in materia di sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa, il Parlamento Europeo ha adottato lo scorso 12 febbraio 2026 la **Risoluzione** "Affrontare la questione delle catene di subappalto e del ruolo degli intermediari al fine di tutelare i diritti dei lavoratori".

La risoluzione prende le mosse dalla constatazione dell'aumento di fenomeni quali lavoro sommerso, dumping sociale e sfruttamento lavorativo, nonché dalla crescente complessità delle catene di fornitura.

¹⁶ Ovvero l'autorità designata da ciascuno Stato membro per il presunto lavoro forzato all'interno del proprio territorio, o la Commissione nel caso in cui il presunto lavoro forzato abbia luogo fuori dal territorio UE (art. 15 Reg. 2024/3015).

¹⁷ La modalità di conduzione delle indagini è dettagliatamente disciplinata nella normativa in analisi, cfr. art. 18 e art. 19 (per le "*ispezioni in loco*", da condursi ad opera dell'Autorità nazionale competente o della Commissione UE) del Regolamento (UE) 2024/3015.

¹⁸ Disposizioni particolari sono dettate per il caso in cui si renda necessario prevenire perturbazioni di una catena di approvvigionamento di importanza strategica o critica per l'Unione.

¹⁹ Gli operatori economici interessati da uno dei provvedimenti in questione possono chiedere il **riesame** delle decisioni, seguendo una specifica procedura disciplinata dall'art. 21 del Regolamento (UE) 2024/3015.

Il Parlamento richiama quindi la necessità di un intervento coordinato a livello dell'Unione fornendo le seguenti indicazioni, suddivise per aree tematiche:

- (i) “**evitare lo sfruttamento del lavoro**”, si richiede una strategia UE per contrastare sfruttamento, lavoro illegale e abusi nelle catene di subappalto, aumentando trasparenza e responsabilità lungo tutta la filiera. Si suggerisce la limitazione delle catene troppo lunghe, il rafforzamento dei rapporti di lavoro diretto nei settori ad alto rischio, la regolamentazione del subappalto (in particolare nei settori più esposti);
- (ii) “**applicazione e controllo**”, si sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra le autorità europee e le autorità nazionali (per esempio con ispezioni più frequenti ed efficaci, in particolare nei settori più vulnerabili);
- (iii) “**sanzioni**”, la risoluzione invita a rafforzare i sistemi sanzionatori per renderli efficaci, dissuasivi e proporzionati alla gravità delle violazioni e alla dimensione dell'impresa. Si raccomanda di legare la partecipazione agli appalti pubblici al rispetto delle norme relativa alla sicurezza sul lavoro.

3. Le ultime novità nell'ordinamento interno e il “Decreto Terra dei Fuochi”

A livello nazionale, la sostenibilità lungo la catena del valore è sempre più al centro dell'attenzione della magistratura, che mostra un crescente orientamento ad applicare la misura preventiva dell'amministrazione giudiziaria prevista dall'art. 34 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. “**Codice antimafia**”). Tale disposizione consente di applicare la misura dell'amministrazione giudiziaria laddove il libero esercizio dell'attività d'impresa risulti idoneo ad agevolare la commissione di determinati reati, con lo scopo di correggere dall'interno le carenze organizzative ed effettuare gli interventi necessari.

In più occasioni, anche in settori ad elevata esposizione reputazionale (come quello della moda), l'amministrazione giudiziaria è stata applicata nei confronti di società committenti per l'asserita agevolazione del caporalato ex art. 603-bis c.p., misura ritenuta configurabile – anche in assenza di un coinvolgimento diretto dell'ente – per l'assenza di adeguati controlli sulle condizioni operative dei lavoratori di propri appaltatori o per tolleranza verso prassi non conformi all'interno della filiera. La stessa misura ha trovato applicazione nella prassi anche rispetto all'agevolazione di altri reati, tra i quali l'associazione per delinquere di tipo mafioso e il riciclaggio.

Il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116 (c.d. “Decreto Terra dei fuochi”), convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147, è intervenuto sull’art. 34 del Codice Antimafia includendo nel relativo perimetro numerosi reati ambientali. Tale integrazione implica che l’agevolazione di condotte illecite non riguarda più soltanto i delitti tipici della criminalità organizzata, il caporalato, ecc., ma può essere contestata anche in relazione a illeciti ambientali commessi da terze parti²⁰. Ne deriva che, laddove, ad esempio, l’attività di un fornitore integri uno dei reati ambientali inclusi nel perimetro della norma, la società committente potrebbe essere ritenuta responsabile di agevolazione, qualora l’assenza di controlli ovvero la presenza di controlli inadeguati abbiano contribuito – anche solo indirettamente – alla condotta illecita del fornitore.

4. Conclusioni

L’attuazione delle principali normative europee in materia di sostenibilità – sopra citate – è stata oggetto di rinvii nell’ambito delle recenti iniziative europee volte alla semplificazione degli obblighi a carico delle imprese. Tuttavia, alcune delle **misure previste da tali normative**, come i **processi di *due diligence***, l’attivazione di misure di ***escalation***, l’adozione di specifici presidi per prevenire rischi in materia ambientale e in materia di diritti umani (ad esempio, i Codici di Condotta), **assumono una rilevanza immediata** per le società e le relative catene di fornitura.

Questi strumenti, infatti, risultano oggi particolarmente utili anche per prevenire rischi di provvedimenti giudiziari. Come evidenziato, l’amministrazione giudiziaria *ex art. 34* del Codice Antimafia rappresenta uno dei rischi più attuali, con impatti significativi sia sul piano reputazionale sia su quello operativo.

Accanto a tale rischio, le società si trovano esposte anche ad altri possibili ambiti di responsabilità connessi ai rapporti con fornitori e sub-fornitori: procedimenti in materia di responsabilità da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, contestazioni in materia fiscale, ecc.

In questo contesto, l’adozione tempestiva di sistemi di *due diligence* e di monitoraggio della filiera e la definizione di presidi strutturati di controllo interno costituiscono strumenti essenziali per ridurre i rischi e per posizionarsi in modo solido rispetto ai futuri sviluppi di matrice europea.

²⁰ A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 116/ 2025 l’amministrazione giudiziaria risulta ora applicabile anche per l’agevolazione dei seguenti reati: *Inquinamento ambientale* (art. 452-bis c.p.); *Disastro ambientale* (art. 452-quater c.p.); *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività* (art. 452-sexies c.p.); *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti* (art. 452-quaterdecies c.p.); *Abbandono di rifiuti pericolosi* (art. 255-ter D.Lgs. 152/2006); *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata* (limitatamente alle ipotesi previste dall’art. 256, co. 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, D.Lgs. 152/2006); *Combustione illecita di rifiuti* (art. 256-bis D.Lgs. 152/2006); *Spedizione illegale di rifiuti* (art. 259 D.Lgs. 152/2006).

5. Schema riassuntivo sull'ambito e sui termini di applicabilità della normativa UE citata

Normativa	Destinatari	Recepimento/ Adozione di provvedimenti nazionali	Applicazione
CS3D	Imprese UE >5000 dipendenti e 1,5 mld EUR fatt. mondiale Imprese extra UE > 1,5 mld EUR fatt. in UE	Entro il 26 luglio 2028 gli Stati Membri dovranno recepire la CS3D	Entro il 26 luglio 2029 le imprese obbligate dovranno applicare le previsioni della CS3D
CSRD	Grandi imprese/gruppi che costituiscono enti di interesse pubblico con >500 dip. (<i>"Imprese che già rientravano nel I scaglione di applicazione della CSRD"</i>) Grandi imprese secondo le nuove soglie: >1000 dipendenti e >450 mln EUR ricavi	Già recepita con il D.Lgs. 125/2024 (ancora non modificato)	Imprese che già rientravano nel I scaglione di applicazione della CSRD: esercizi 2024-2026 (rendicontazione nel 2027) Grandi imprese secondo le nuove soglie a partire da: esercizio 2027 (con rendicontazione dal 2028)
EUDR	Operatori e commercianti su prodotti legati a deforestazione	In attesa di eventuali provvedimenti a livello nazionale	Medie/grandi imprese 30 dicembre 2026 Piccole/micro imprese: 30 giugno 2027
<i>Forced Labour Regulation</i>	Tutti gli operatori economici	In attesa di eventuali provvedimenti a livello nazionale	14 dicembre 2027

Practice Legal Risk, Compliance & Investigations

Alessandro De Nicola

Marco Giovanni Mancino

Marco Dell'Antonia

Laura Cappiello

Vincenzo Dell'Osso

Focus Team ESG

Stefano Simontacchi

Giovanni Muzina

Massimiliano Danusso

Francesco Sbisà

Giovanni Domenichini

Lazare Vittone

Tommaso Faelli

Laura Cappiello

Massimo Merola